

N. R.G. 976/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Arturo	Picciotto	Presidente
dott. Daniele	Venier	Giudice relatore
dott. Francesco Saverio Moscato		Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **976/2018** promossa da:

FRIZ MARIANGELA (C.F. FRZMNG63L48L483P), rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELA COMAND del Foro di Udine e dall'avv. MARINA GREGORI, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Trieste, via Fabio Severo n. 20

ATTRICE

contro

GIADA S.R.L. (C.F. 02058160306), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO BERTOLI del Foro di Padova, indirizzo di posta elettronica certificata antonio.bertoli@ordineavvocatipadova.it

CONVENUTA

OGGETTO: “cause in materia di rapporti societari”

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

“In via principale e di merito



Voglia l'Illustrissimo Giudice adito ogni diversa contraria istanza, deduzione ed eccezioni respinte:

- condannare la Giada Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento dei compensi maturati dalla signora Mariangela Friz in qualità di consigliere della Giada Srl stessa dal 26.03.2014 al 28.12.2015 e pari ad euro 30.000,00 (dicasi trentamila/00 euro), oltre a svalutazione ed interessi di legge dal dì del fatto al saldo, salvo maggiore o minore liquidazione giudiziale, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.

In stretto subordine

- Condannarsi ai sensi dell'art. 2041 c.c. la Giada Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento dei compensi maturati dalla signora Mariangela Friz, in qualità di consigliere e pari alla somma di euro 30.000,00 salvo maggiore o minore liquidazione giudiziale; con danno da svalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del fatto al saldo.

Risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.

In ogni caso: *con vittoria di spese e competenze di causa.*

Per mero tuziorismo difensivo si precisano le conclusioni anche in via istruttoria come da memorie ex art 183 cpc comma VI n. 1,2,3 già depositate”.

Per la convenuta:

“Preliminarmente: *dato atto dell’esistenza della clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista all’art. 36 dello Statuto sociale dichiarare l’improponibilità della domanda e l’incompetenza dell’autorità giudiziaria ordinaria per essere la controversia devoluta in via esclusiva ad arbitri anche ex art. 34 D. Lgs. 5/2003.*

Nel merito:

In via subordinata: *per l’ipotesi di mancato accoglimento dell’eccezione preliminare suddetta respingere le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e non provate.*

In via istruttoria: *respingersi le istanze di prove orali avversarie perché inammissibili per le ragioni esposte cosiccome gli ordini di esibizione e le altre istanze istruttorie.*



In via subordinata istruttoria: ove ritenuto, ammettersi le prove dirette e contrarie dedotte dalla convenuta nelle memorie 183, 6° comma nn. 2 e 3.

Spese rifuse”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Mariangela Friz ha evocato in giudizio, innanzi alla Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Trieste, Giada S.r.l., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 30.000,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per l'attività di consigliere delegato della società convenuta svolta dal 26.3.2014 al 28.12.2015.

Ha esposto che Giada S.r.l. aveva versato il compenso, deliberato in Euro 15.000,00 l'anno, sul conto corrente intestato a suo marito, Daniele Passone, con il quale era in corso la procedura di separazione personale e che era al contempo consigliere delegato con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa società; un tale pagamento peraltro non poteva ritenersi liberatorio, non essendo stato effettuato nei confronti del soggetto legittimato ex art. 1188 c.c., né avendone lei approfittato, posto che il giorno successivo all'accredito sul conto corrente il Passone aveva provveduto a bloccare il bancomat che la abilitava a effettuare prelievi sul conto medesimo.

2. Si è costituita Giada S.r.l., la quale ha eccepito preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, per essere la cognizione a conoscere della controversia devoluta in via esclusiva al Collegio Arbitrale previsto dall'art. 36 dello statuto sociale, il quale prevede che *“Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio.”*

Nel merito, ha dedotto la legittimità ed efficacia liberatoria del pagamento ai sensi dell'art. 1189, I co. c.c., il quale era stato eseguito da un'addetta della società all'oscuro del venir meno



dell'*affectio coniugalis* tra l'attrice e il marito, su un conto corrente sul quale la prima era pacificamente delegata a operare, e in conformità alla prassi che vedeva i compensi spettanti alla Friz quale amministratrice di una società interamente partecipata da Giada S.r.l. (DDB S.r.l.) sempre versati sul conto corrente del Passone. Precisava infine che l'attrice aveva profittato del versamento, in quanto il denaro era stato utilizzato per far fronte ai bisogni della famiglia.

Ha quindi insistito per il rigetto della domanda.

3. L'attrice ha replicato all'eccezione di compromesso, sostenendo che la clausola compromissoria, per come formulata, attenga alle sole controversie tra soci e società relativamente al rapporto sociale, nonché a quelle promosse da amministratori, ma solo se questi rivestano contemporaneamente la qualità - non rivestita dall'attrice - di soci.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., formulata dall'attrice domanda subordinata di pagamento della somma di Euro 30.000,00 ex art. 2041 c.c., e respinte le rispettive istanze istruttorie delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

4. L'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta è fondata e va pertanto accolta.

Le parti controvertono in ordine all'interpretazione della clausola compromissoria, sopra ritrascritta, contenuta nell'art. 36 dello Statuto sociale.

In particolare, secondo la convenuta, il testo della clausola, deferendo ad arbitri (rituali, così, "*rituale*"), essendo qualificato il Collegio Arbitrale dal secondo comma dell'art. 36 dello Statuto, che prevede anche che lo stesso decida "*secondo diritto*") la cognizione delle "*eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*", andrebbe interpretata – alla luce dell'utilizzo della locuzione congiuntiva "*anche se*" - nel senso che le sole controversie idonee a rientrare nell'ambito applicativo della previsione sarebbero quelle nelle quali l'amministratore sia contemporaneamente amministratore.



Osserva il Collegio, in contrario, che l'interpretazione offerta dalla Friz porta a non attribuire alcun significato al riferimento, da parte della clausola, alle controversie che interessano gli amministratori, in contrasto con quanto disposto sia dall'art. 1367 c.c., secondo il quale *“nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”*, sia dall'art. 808 quater c.p.c. (*“nel dubbio la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”*).

E, invero, se le sole cause ricadenti nell'ambito applicativo della clausola fossero quelle promosse da o nei confronti di soci, sarebbe stata sufficiente la prima parte della previsione (*“eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società ... saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale”*) per ricomprendervi, pacificamente, le controversie, attive o passive, dei soci che rivestano la carica di amministratori.

Ne consegue che l'espressa menzione delle controversie *“promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti”*, non può che essere interpretata, anche in forza della lettera della clausola, nel senso di estendere l'oggetto di quest'ultima anche a tali cause, pur se l'amministratore, attore o convenuto, non rivesta nel contempo la qualità di socio.

5. Nessuna contestazione è stata invece sollevata con riguardo alla validità della clausola la quale, vincolante per l'attrice a seguito dell'accettazione dell'incarico di amministratrice (v. art. 34, IV co. D.Lgs. 5/2003), ha a oggetto, pacificamente, un diritto disponibile.

Pertanto, essendo la presente controversia devoluta al Collegio Arbitrale previsto dall'art. 36 dello Statuto, va dichiarata, ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c., l'incompetenza del Tribunale di Trieste.

Si assegna termine di tre mesi per la riassunzione della causa (v. Corte Cost., sent. 223/2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 *ter*, II comma c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 c.p.c.).



6. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate d'ufficio, stante l'omessa allegazione della nota, nella misura indicata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (cause da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e valori inferiori per quella istruttoria, per essersi la stessa limitata allo scambio delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 976/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara la propria incompetenza per essere la presente controversia devoluta al Collegio arbitrale previsto dall'art. 36 dello Statuto di Giada S.r.l.;
- assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Collegio arbitrale;
- condanna Mariangela Friz alla rifusione in favore di Giada S.r.l. delle spese di lite, liquidate d'ufficio in Euro 6.850,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - *ex lege*.

Trieste, 27 novembre 2020

Il Giudice relatore

dott. Daniele Venier

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto

